



Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale

È stato pubblicato il [Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195](#) sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, in attuazione della [Direttiva \(UE\) 2018/1673](#), che reca una sostanziale armonizzazione della tipologia e del trattamento sanzionatorio penale delle varie fattispecie di riciclaggio tra gli Stati membri. Nel soddisfare gli standard internazionali dettati dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio e dalle raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale-GAFI, anche al fine di evitare il "forum shopping" da parte dei riciclatori e di rendere più rapida ed efficiente la cooperazione transfrontaliera tra le Autorità competenti, la Direttiva introduce, quale elemento di maggiore novità, l'estensione dei reati presupposto dei delitti di riciclaggio ai delitti colposi e alle contravvenzioni. A tal riguardo, il Decreto reca una serie di modifiche agli artt. 648 (Ricettazione), 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (Autoriciclaggio) del Codice penale. L'ampliamento dei reati presupposto consentirà di perseguire vicende di riciclaggio ancora più ampie rispetto a quelle sinora perseguibili in applicazione della normativa vigente. Inoltre, le modifiche del Codice penale si connettono con l'azione di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che dev'essere svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio e di quelli a esso presupposti (vedi [d. lgs. n. 231/2007](#)). Ulteriori effetti si producono anche in relazione alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, con particolare riguardo all'art. 25-*octies* (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) del [d.lgs. n. 231/2001](#). Il Decreto entra in vigore il 15 dicembre 2021.

Modifiche del Codice sulla protezione dei dati

È stata pubblicata la [L. 3 dicembre 2021, n. 205](#), di conversione del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, che introduce nel [Codice per la protezione dei dati personali](#) la possibilità per il Garante di ingiungere, al momento dell'irrogazione della sanzione amministrativa, la realizzazione di campagne promozionali della cultura privacy e di tenere conto, nella determinazione della sanzione amministrativa, di campagne promozionali realizzate dal trasgressore prima della commissione della violazione. È stato inoltre previsto che le Pubbliche Amministrazioni, incluse le Autorità indipendenti, possano trattare dati personali sulla base di atti amministrativi generali e, in ogni caso, per esercitare compiti o poteri pubblici. Infine, nel registro pubblico delle opposizioni ai trattamenti per finalità commerciali, la possibilità di iscrizione è stata estesa ai sistemi automatizzati e alle chiamate senza operatore, e l'impiego dei sistemi di riconoscimento facciale con dati biometrici in luoghi aperti al pubblico (sia pubblici sia privati) è stato sospeso sino all'approvazione d'una specifica disciplina e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Polizze dormienti e anagrafe tributaria

L'IVASS [ha deciso](#) di estendere al 2021 il servizio di incrocio tra i codici fiscali degli assicurati italiani e i dati sui decessi disponibili presso l'Anagrafe Tributaria, al fine di individuare le polizze con assicurati deceduti non rimosse dai beneficiari. Le imprese dovranno fornire all'IVASS, entro il 28.2.2022, gli elenchi dei codici fiscali degli assicurati dei contratti in esecuzione al 31.12.2021 presenti nei propri portafogli ed emessi nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita e infortuni (questi ultimi limitatamente ai contratti che prevedono prestazioni in caso di decesso dell'assicurato conseguente a infortunio).